



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

**REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI E DELLA
RELATIVA RISCOSSIONE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 30.11.2017

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI E DELLA RELATIVA RISCOSSIONE

Indice:

Titolo I - Disposizioni generali

- Art. 1 Scopo del Regolamento
- Art. 2 Contenuto del Regolamento

Titolo II - Entrate tributarie

Capo I Diritto di interpello

- Art. 3 Interpello
- Art. 4 Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello
- Art. 5 Effetti dell'interpello

Capo II Autotutela

- Art. 6 Applicazione dell'istituto dell'autotutela
- Art. 7 Presupposto per l'applicazione dell'autotutela
- Art. 8 Ipotesi di annullamento d'ufficio
- Art. 9 Oggetto dell'annullamento
- Art. 10 Limiti all'esercizio del potere di autotutela
- Art. 11 Procedimento
- Art. 12 Annullamento di atti ed eventuale addebito di costi e spese

Capo III Accertamento con adesione

- Art. 13 Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione
- Art. 14 Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto
- Art. 15 Attivazione del procedimento definitorio
- Art. 16 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio
- Art. 17 Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 18 Invito a comparire per definire l'accertamento
- Art. 19 Atto di accertamento con adesione
- Art. 20 Perfezionamento della definizione
- Art. 21 Effetti della definizione
- Art. 22 Riduzione delle sanzioni

Capo IV Reclamo e mediazione tributaria

- Art. 23 Reclamo e mediazione tributaria

Capo V Sanzioni e interessi tributari

- Art. 24 Applicazione delle sanzioni
- Art. 25 Criteri per la determinazione delle sanzioni accessorie
- Art. 26 Riduzione delle sanzioni accessorie in caso di adesione all'accertamento
- Art. 27 Adempimento spontaneo tardivo
- Art. 28 Determinazione dell'entità degli interessi tributari
- Art. 29 Spese di notifica e di spedizione postale
- Art. 30 Soglie minime di versamento, rimborso ed accertamento per i tributi locali

Titolo III - Riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali

- Art 31 Oggetto
- Art 32 Recupero bonario
- Art 33 Ingiunzione di pagamento
- Art 34 Azioni cautelari ed esecutive
- Art 35 Dilazioni di pagamento
- Art 36 Discarico per crediti inesigibili

TITOLO IV - Dilazioni di pagamento

- Art 37 Ambito di applicazione
- Art.38 Dilazioni di pagamento dei carichi arretrati

TITOLO V - Compensazioni tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali

- Art 39 Compensazione relativa a tributi comunali
 - Art 40 Compensazione tra crediti e debiti
 - Art 41 Modulo di richiesta compensazione
-
- Art. 42 Disposizioni finali

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Scopo del Regolamento

1. Scopo del presente regolamento è di introdurre nell'ordinamento tributario del Comune una serie di istituti che mirano a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a prevenire l'insorgenza di controversie, ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza.

2. Contestualmente alle entrate tributarie, questo regolamento intende disciplinare anche le entrate patrimoniali negli aspetti che necessitano di specifica regolamentazione, nonché la riscossione volontaria e coattiva di entrambe le tipologie di entrata.

Art. 2 - Contenuto del Regolamento

1. Al fine di cui al comma 1 dell'art.1, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della Legge 28.12.1997 n. 449, vengono introdotti e disciplinati i seguenti istituti:

a) diritto di interpello, mediante il quale il contribuente, in vista di un adempimento tributario e prima di porlo in essere, può richiedere all'ente impositore di "anticipare" il giudizio sul trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'Amministrazione deve tenere in ordine all'adempimento stesso. L'istituto consente quindi al contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione od applicazione di una disposizione tributaria del Comune, di sapere in anticipo l'avviso dell'Amministrazione e quindi di valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere.

b) accertamento con adesione, mediante il quale è possibile definire in contraddittorio con il contribuente la pretesa tributaria. Si tratta di un importante strumento che consente di perseguire l'obiettivo di una maggiore efficacia dell'azione di accertamento, di rendere più diretto e meno conflittuale il rapporto con i contribuenti a motivo anche della mitigazione delle sanzioni tributarie che vi è connesso.

c) autotutela, in base alla quale l'Amministrazione procede, d'ufficio, all'annullamento dei propri atti impositivi affetti da illegittimità o da infondatezza. Da ciò risulta ottimizzato il rapporto con i contribuenti e tutelato l'interesse pubblico all'equità fiscale, al buon andamento dell'azione amministrativa ed alla economicità ed efficacia della stessa.

2. Costituisce altresì oggetto di disciplina regolamentare la determinazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni tributarie e della loro entità sulla base di quanto previsto dai Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e dalla Legge 28.12.1997 n. 449 e la determinazione dell'entità degli interessi tributari.

3. Il presente regolamento disciplina inoltre le modalità di riscossione delle entrate sia tributarie che patrimoniali.

TITOLO II ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I Diritto di interpello

Art. 3 - Interpello

1. Ogni contribuente può rivolgere al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dal Comune stesso con riferimento a casi concreti e personali.
2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
3. Il diritto di interpello è previsto e disciplinato dalla lettera a) dell'art. 11 della Legge n. 212/2000, nonché dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 156/2015 e da quanto disposto nel presente regolamento.

Art. 4 - Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello

1. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente indirizzata al Comune.
2. La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità:
 - i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
 - la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto e deve concludere con la chiara formulazione del quesito cui si chiede all'Amministrazione di rispondere;
 - la documentazione eventualmente necessaria al fine della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
 - la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere deve essere inviato.

Art. 5 - Effetti dell'interpello

1. L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune di dare risposta scritta e motivata entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere erogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al precedente comma.
3. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità dalle risposte fornite senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, saranno rettificati od annullati d'ufficio o su istanza del contribuente.
4. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

Capo II - Autotutela

Art. 6 - Applicazione dell'istituto dell'autotutela

1. Il Comune applica nella gestione dei propri tributi l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla Legge 287/92 (art. 68), dalla Legge 656/94 (art. 2-quater) e dal Decreto del Ministero delle Finanze 11/2/1997 n. 37, nonché delle successive disposizioni del presente capo.
2. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per l'Ufficio che procederà all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.

Art. 7 - Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

1. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto

riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

Art. 8 - Ipotesi di annullamento d'ufficio

1. Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela sono quelle esemplificate nell'art. 2 del citato D.M. del 11/2/1997 n. 37, e quindi in caso di:

- errore di persona
- errore logico o di calcolo
- errore sul presupposto del tributo
- doppia imposizione
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti
- mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile

Art. 9 - Oggetto dell'annullamento

1. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento) o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente.

Art. 10 - Limiti all'esercizio del potere di autotutela

1. Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto.

2. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.

3. Le situazioni sotto riportate non costituiscono invece limite all'esercizio del potere di autotutela e quindi, verificata la ricorrenza dei relativi presupposti, si procede all'annullamento anche se:

- l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere; il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.);
- vi è pendenza di giudizio;
- non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente.

Art. 11 - Procedimento

1. Il potere di annullamento in via di autotutela spetta al funzionario competente ad emettere l'atto che viene annullato e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.

2. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato del richiedente.

3. Il provvedimento di annullamento così come quello di rigetto dell'istanza del contribuente vanno comunicati all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Art. 12 - Annullamento di atti ed eventuale addebito di costi e spese

1. Il Comune agisce in autotutela annullando i propri atti nel limite dei 5 anni previsto per l'attività di accertamento e di rimborso (art.1 comma 161 e 164 della Legge 296/06), salvo ipotesi eccezionali.

2. Restano comunque a carico del contribuente – nel caso in cui, anche solo per negligenza, abbia omesso di attivarsi in precedenza per regolarizzare la propria posizione presentando apposita denuncia o altra documentazione atta ad annullare in toto un'eventuale posizione debitoria - i costi amministrativi sostenuti dal Comune, quantificabili forfettariamente ed in modo omnicomprensivo nella misura del 5% del tributo oggetto di riscossione coattiva (con un minimo di euro 30 e fino ad un massimo di euro 500), oltre alle spese di notifica e compenso di riscossione.

3. Le spese di notifica ed i compensi relativi alle procedure di riscossione rimangono a carico del contribuente anche in caso di tardivo versamento dell'intero importo a debito oltre le scadenze previste dagli atti emessi dal Comune, tale da avere attivato la successiva fase di riscossione coattiva per il recupero del credito.

Capo III **Accertamento con adesione**

Art. 13 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218 e succ. modif. e integraz. e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 14 - Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 15 - Attivazione del procedimento definitorio

1. Il procedimento definitorio può essere attivato esclusivamente in presenza dei necessari presupposti indicati al precedente art.14:

- a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento (ipotesi disciplinata dal successivo art.16);

- su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento (ipotesi disciplinata dal successivo art.17).

Art. 16 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari

per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 17 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 16, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione (art. 14 di questo Regolamento) o comunque non adeguatamente motivate dal contribuente relativamente all'esistenza nel caso specifico del necessario requisito della materia concordabile.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.

Art. 18 - Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 19 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del Servizio.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 20 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale, ai sensi di quanto previsto nel successivo titolo IV sulle dilazioni di pagamento.

4. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'emissione dell'avviso di liquidazione dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Art. 21 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 22 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Capo IV

Reclamo e mediazione tributaria

Art. 23 - Reclamo e mediazione tributaria

1. Avverso gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19, del d.Lgs. n. 546/1992 è proponibile il reclamo e la mediazione secondo le norme contenute nell'art. 17-bis del d.Lgs. n. 546/1992, qualora la controversia abbia un valore non superiore a 20.000 euro. Nel caso di reclamo cumulativo avverso più atti di accertamento ovvero nel caso di ricorso collettivo avverso più atti notificati a soggetti diversi, il valore è calcolato con riferimento ad ogni singolo atto.

2. Finalità del procedimento di mediazione è quella di consentire un esame preventivo della controversia, al fine di evitare un inutile e dispendioso contenzioso e di realizzare la giusta imposizione.

3. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile della mediazione, individuandolo, compatibilmente con la propria struttura organizzativa, in un soggetto diverso da quello che ha curato l'istruttoria dell'atto reclamato.

4. A seguito di presentazione dell'istanza, l'Ufficio competente procede:

- a) a verificare se sussistono i presupposti e i requisiti fissati dall'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 per la presentazione dell'istanza;
- b) a verificare la fondatezza dei motivi in base ai quali l'istante contesta l'atto impugnato, chiedendone l'annullamento totale o parziale ovvero chiedendo la rideterminazione della pretesa;
- c) se non sussistono i presupposti per un annullamento dell'atto impugnato, a valutare la proposta di mediazione eventualmente formulata dal contribuente;
- d) in assenza di proposta formulata dal contribuente, a valutare comunque la possibilità di pervenire a un accordo di mediazione; a tal fine, se del caso dopo aver invitato il contribuente al contraddittorio, può formulare – se ne ravvisa i presupposti - una motivata

proposta di mediazione, completa della rideterminazione della pretesa, ai sensi del comma 8 dell'articolo 17-*bis*;

- e) qualora non si ravvisino i presupposti per la conclusione di una mediazione previa rideterminazione della pretesa, a formulare una proposta di mediazione che consenta al contribuente di accettare l'intero importo del tributo, accertato con l'atto impugnato, al solo fine di beneficiare della conseguente riduzione delle sanzioni irrogate;

5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere ai sensi del comma 3, l'Ufficio provvede al diniego dell'istanza, mediante provvedimento scritto e debitamente motivato.

6. L'istanza di reclamo/mediazione è improponibile in caso di impugnazioni:

- a) di valore superiore a ventimila euro;
- b) di valore indeterminabile;
- c) riguardanti atti non impugnabili;
- d) di atti in cui non è legittimato passivamente il Comune

7. Accertata l'ammissibilità dell'istanza e verificata l'impossibilità di procedere a un annullamento dell'atto impugnato, l'Ufficio valuta attentamente, anche in assenza di proposta formulata dal contribuente, la sussistenza dei seguenti presupposti per la mediazione, individuati dal comma 8 dell'articolo 17- *bis*:

- a) incertezza delle questioni controverse;
- b) grado di sostenibilità della pretesa;
- c) principio di economicità dell'azione amministrativa.

8. Nelle ipotesi in cui, precedentemente alla notifica dell'istanza, sia stata inutilmente esperita la procedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è opportuno che l'Ufficio valuti tutti gli elementi utili per la mediazione, risultanti dagli atti acquisiti, inclusa l'eventuale proposta di definizione formulata in fase di accertamento con adesione.

9. Effettuate le valutazioni in ordine all'istanza di mediazione secondo le modalità indicate al precedente comma 7, l'Ufficio, qualora ritenga sussistenti i presupposti per la mediazione, procede sulla base delle seguenti modalità:

- a) se l'istanza presentata dal contribuente contiene altresì una motivata proposta di mediazione completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa, che presenti i presupposti per l'accoglimento integrale, lo stesso Ufficio può invitare il contribuente a sottoscrivere il relativo accordo di mediazione nel modo che risulti più celere ed efficace, senza bisogno di particolari formalità;
- b) in mancanza di proposta formulata nell'istanza, l'Ufficio, quando opportuno, comunica una propria proposta motivata di mediazione, completa della rideterminazione della pretesa tributaria, recante, in calce, il nominativo e i recapiti del funzionario incaricato, al fine di consentire all'istante di contattare in modo celere l'Ufficio, sia per la sottoscrizione dell'accordo, qualora intenda integralmente aderirvi, sia per avviare un contraddittorio sulla proposta di mediazione;
- c) negli altri casi in cui ritenga possibile esperire la mediazione, l'Ufficio invita il contribuente al contraddittorio.

10. l'Ufficio invita il contribuente al contraddittorio, quando non reputi possibile e/o opportuno formulare immediatamente una motivata proposta di rideterminazione della pretesa. L'invito può avvenire anche telefonicamente o a mezzo posta elettronica, senza bisogno di particolari formalità. L'esito del contraddittorio viene descritto in un apposito verbale. Qualora il contribuente non si presenti al contraddittorio, il dirigente o funzionario incaricato annota la "mancata presentazione" dello stesso sull'originale dell'invito al contraddittorio.

11. In caso di sottoscrizione dell'atto di mediazione, si applica la riduzione delle sanzioni nella misura prevista dall'art. 17-bis, comma 7, del d.Lgs. n. 546/1992.

Capo V

Sanzioni e interessi tributari

Art. 24 - Applicazione delle sanzioni

1. All'applicazione delle sanzioni provvede il funzionario responsabile della gestione dei tributi, al quale competono tutte le attività inerenti l'esercizio della funzione.
2. Nei casi di omesso, parziale o ritardato pagamento dei tributi comunali, si applicano le sanzioni in misura fissa previste dal D.Lgs. 471/1997 e succ. modif. e integraz..
3. Nei casi di omessa o infedele dichiarazione, si applicano le sanzioni accessorie previste dal D.Lgs. 472/1997, nel rispetto dei minimi e massimi edittali, determinate in via generale per ogni specie di violazione secondo i criteri di cui al successivo articolo 25.
3. Il predetto funzionario può sempre graduare – anche in misura diversa da quella regolamentata, nel rispetto dei minimi e massimi edittali - l'entità della sanzione con riferimento alla condotta dell'autore della violazione, all'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali, motivandone le ragioni.

Art. 25 - Criteri per la determinazione delle sanzioni accessorie

1. L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni viene determinata, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, sulla base dei seguenti criteri:
 - applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo previsti dalla legge nei casi in cui la violazione concreti un fatto di evasione (omessa presentazione della dichiarazione o denuncia o presentazione di denuncia infedele);
 - applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge in caso di violazioni formali che, sebbene non incidenti sulla determinazione del tributo, arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
 - applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge per le violazioni a norme che impongono ai contribuenti un obbligo di collaborazione (mancata restituzione di questionari o loro incompleta o infedele compilazione, mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ecc.);
 - mitigazione delle sanzioni nei casi di adempimento spontaneo tardivo effettuato oltre i termini previsti per il ravvedimento dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997;
 - aggravamento delle sanzioni in casi di recidiva;
 - applicazione di aumenti diversificati in caso di concorso di violazioni e continuazione, in rapporto al numero di disposizioni violate o violazioni formali della medesima disposizione.

Art. 26 - Riduzione delle sanzioni accessorie in caso di adesione all'accertamento

1. Le sanzioni accessorie irrogate sono ridotte ad un terzo - in applicazione degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997 e succ. modif. e integraz.- se il contribuente non propone ricorso contro tale atto e non formula istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare - entro il termine per la proposizione del ricorso - le somme complessivamente dovute tenuto conto della predetta riduzione. Di questa possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente tramite la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

Art. 27 - Adempimento spontaneo tardivo

1. Allo scopo di incentivare gli adempimenti spontanei tardivi previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 oltre i limiti temporali stabiliti dalla norma stessa, le sanzioni applicabili sono ridotte al 30% se il contribuente provvede ad effettuare detti adempimenti dopo la scadenza dei termini assegnati per il ravvedimento ma prima che la violazione sia contestata o constatata con verbale degli organi preposti al controllo oppure siano iniziate verifiche, ispezioni, ecc. od altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza.

Art. 28 - Determinazione dell'entità degli interessi tributari

1. Sugli importi dovuti per tributi comunali, non versati o versati in ritardo, gli interessi sono applicati, in relazione al disposto dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in ragione annua, nella misura di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo.

2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 29 - Spese di notifica e di spedizione postale

1. L'importo delle spese di notifica degli atti di accertamento, sollecito e riscossione coattiva, relativi ai tributi comunali è disciplinato dall'apposita delibera consiliare n. 20 del 31.03.2017, a cui si fa rinvio.

2. Il costo della spedizione postale dei prospetti agevolativi del versamento dei tributi locali e degli eventuali moduli di pagamento precompilati è stimato in euro 0,80 per ogni atto emesso e addebitato al destinatario; detto costo non viene addebitato ai contribuenti che comunichino al Comune – con le previste modalità - un valido indirizzo di posta elettronica a cui recapitare il suddetto prospetto (in tal caso le spese postali non vengono più addebitate per le successive) con decorrenza dall'emissione successiva alla data di comunicazione dell'indirizzo e-mail).

Art. 30 - Soglie minime di versamento, rimborso ed accertamento per i tributi locali

1. I tributi locali non sono da versare se di importo pari o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito al singolo tributo dovuto per l'anno, e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata di acconto è di importo pari o inferiore a 12 euro l'intero ammontare del tributo dovuto dovrà essere versato in occasione della rata successiva.

2. Non si procede al rimborso dei tributi locali di cui al comma precedente per somme pari o inferiori a 12 euro.

3. Non si procede all'emissione di atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto – comprensivo di tributo, sanzioni e interessi- non sia superiore a 12 euro, con riferimento ad ogni annualità di tributo, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

4. Resta salva la facoltà per l'Ente di applicare soglie diverse in sede di approvazione del regolamento specifico di ciascun tributo.

TITOLO III

Riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali

Art. 31 - Oggetto

1. Le disposizioni di cui al presente titolo, adottate nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinano le attività concernenti la gestione dei crediti comunali, di natura tributaria e patrimoniale, successive alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo alle attività di recupero del credito comunale mediante riscossione coattiva.

2. La riscossione coattiva può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite riscossione coattiva a mezzo ruolo coattivo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile.

3. La riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento potrà essere effettuata direttamente dall'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni o affidata in concessione a soggetti esterni di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 446/97.

4. In caso di affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva, il Responsabile della Riscossione coattiva è nominato dal concessionario, il quale subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi derivanti dalla gestione del servizio stesso, così come previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento, essendo attribuiti allo stesso la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale inerente la riscossione coattiva, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività e di gestire il contenzioso.

5. Nel caso di cui al comma 4, la vigilanza sul buon andamento dell'attività di riscossione è affidata ad ogni Responsabile del Servizio dell'Ente, cui fa capo l'entrata da recuperare.

6. La riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento è disciplinata dalla legge e dal presente regolamento.

7. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere come abrogate.

8. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 32 - Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, notifica, mediante raccomandata A/R, o altra modalità prevista dalla legge, apposito atto di sollecito o di intimazione al pagamento ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per effettuare il pagamento, ponendo a carico dello stesso le spese di notifica e gli interessi legali o gli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari.

2. Al fine di evitare la prescrizione dei crediti comunali e per garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva ogni Responsabile del credito comunale provvede a sollecitare/intimare il pagamento non oltre l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando che l'attività di sollecito/intimazione potrà essere svolta nel rispetto dei diversi termini stabiliti da normative speciali, ivi comprese quelle relative alle tasse ed imposte comunali.

3. Per l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva delle entrate tributarie, relative agli atti di accertamento non pagati nei termini, e delle sanzioni amministrative, non è necessario l'emissione di sollecito/intimazione al pagamento di cui al comma 1.

Art. 33 - Ingiunzione di pagamento

1. Scaduto il termine previsto per il pagamento dell'atto di sollecito/intimazione di cui al precedente articolo 32, ovvero scaduto il termine per il pagamento degli atti di accertamento relativi ai tributi comunali e sanzioni amministrative, il Responsabile dell'entrata procede all'attivazione delle forme di riscossione coattiva di cui al precedente articolo 31, assumendo le funzioni di Responsabile della Riscossione coattiva, nel caso di gestione diretta.

2. Il Responsabile della riscossione coattiva notifica apposito atto di ingiunzione di pagamento, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, il quale è sottoscritto dallo stesso Responsabile, anche con le modalità previste dall'articolo 1, comma 87 della legge n. 549 del 1995 o dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993.

3. Con l'ingiunzione di pagamento è chiesto al debitore oltre al pagamento degli importi di cui all'atto di sollecito/intimazione o all'atto di accertamento relativo ai tributi comunali, anche dei seguenti ulteriori oneri:

a) le spese di notifica dell'ingiunzione;

b) gli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali, salva l'applicazione degli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari;

c) le spese amministrative sostenute per l'attività di gestione della procedura coattiva, quantificate forfettariamente in misura pari al 6 per cento del credito ingiunto e non pagato entro il termine di impugnazione della stessa ingiunzione;

4. Le spese amministrative di cui precedente comma 3, lettera c), possono essere rideterminate dalla Giunta Comunale per tener conto delle effettive spese sostenute dal Comune per la gestione della riscossione coattiva. In ogni caso, le spese amministrative a carico del debitore non potranno essere superiori a quanto il contribuente avrebbe dovuto pagare in favore della Concessionaria nazionale (art. 17 D.Lgs. 112/1999) nell'ipotesi di riscossione a mezzo ruolo coattivo.

5. Con la medesima ingiunzione di pagamento potrà essere chiesto il pagamento cumulativo di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore, indipendentemente dalla natura dei crediti.

6. L'ingiunzione di pagamento è atto interruttivo della prescrizione.

7. È ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.

8. Non si procede all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per somme inferiori ad euro 20,00, intendendosi per tali le somme complessivamente dovute dal medesimo soggetto debitore al Comune, ivi compresi gli interessi sul credito ingiunto e le spese di notifica.

Art. 34 – Azioni cautelari ed esecutive

1. In caso di mancato pagamento dell'ingiunzione fiscale il Responsabile della riscossione coattiva adotta tempestivamente le azioni cautelari previste dalla normativa.

2. Nei limiti imposti dalla legge, le azioni esecutive sono intraprese dal Responsabile della riscossione coattiva, salvo quelle demandate per legge espressamente all'ufficiale della riscossione. Il Comune potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi, ivi incluse quelle di esclusiva competenza dell'ufficiale della riscossione.

3. Le spese inerenti l'attivazione e l'esecuzione delle procedure cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore nella misura prevista dalla tabella allegata al decreto ministeriale 21 novembre 2000, oltre a quelle eventualmente sostenute per la difesa legale.

4. In caso di attivazione delle procedure cautelari e esecutive è applicata una mora pari agli interessi legali vigenti maggiorati di tre punti percentuali.

Art. 35 – Dilazioni di pagamento

1. Il Responsabile della riscossione coattiva, su richiesta dell'interessato, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, concede la dilazione e ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili, secondo quanto disciplinato nell'apposito titolo relativo alle "Dilazioni di pagamento" del presente regolamento.
2. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate.
3. La rateizzazione non può essere concessa nel caso in cui risultino avviate le procedure esecutive.

Art. 36 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Responsabile della riscossione coattiva comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco delle ingiunzioni i cui crediti sono ritenuti inesigibili, ivi comprese quelle riferite a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali.

TITOLO IV

Dilazioni di pagamento

Art. 37 - Ambito di applicazione

Il presente titolo, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la misura degli interessi e le dilazioni di pagamento dei carichi arretrati relativamente ai seguenti tributi locali:

- imposta municipale propria (IMU),
- taxa servizi indivisibili (TASI),
- imposta comunale sulla pubblicità (ICP),
- diritti sulle pubbliche affissioni,
- taxa rifiuti (TARI),
- taxa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
- altri tributi locali soppressi (ICIAP, ICI, TARSU, TARES, ecc..) a stralcio.

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche:

- al canone impianti pubblicitari,
- ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo,
- all'istituto dell'accertamento con adesione,
- alle sanzioni amministrative elevate in applicazione delle norme sul codice della strada ovvero di norme di altra natura.

Per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 38 - Dilazioni di pagamento dei carichi arretrati

1. Per i debiti di cui all'articolo che precede, su richiesta dell'interessato in stato di temporanea difficoltà finanziaria che non consente l'assolvimento dell'obbligazione tributaria in unica soluzione, è possibile concedere dilazioni di pagamento, in forma mensile o trimestrale, nell'ambito delle seguenti condizioni e limiti:

a) dilazione mensile

1) importo minimo della rata:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| - € 50,00 per debiti fino a | € 1.200,00 |
| - € 100,00 per debiti superiori a | € 1.200,00 |

2) numero massimo delle rate:

- | | |
|--|--------------|
| - massimo 24 rate per debiti fino a | € 1.200,00 |
| - massimo 36 rate per debiti fino a | € 10.000,00 |
| - massimo 72 rate per debiti superiori a | € 10.000,00; |

b) dilazione trimestrale

1) importo minimo della rata:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| - € 150,00 per debiti fino a | € 1.200,00 |
| - € 300,00 per debiti superiori a | € 1.200,00 |

2) numero massimo delle rate:

- | | |
|--|--------------|
| - massimo 8 rate per debiti fino a | € 1.200,00 |
| - massimo 12 rate per debiti fino a | € 10.000,00 |
| - massimo 24 rate per debiti superiori a | € 10.000,00; |

c) la richiesta di dilazione non può essere parziale, ma deve ricomprendere tutti i debiti tributari del contribuente, nei confronti del Comune di Città Sant'Angelo, esistenti al momento della richiesta;

d) sulle somme, il cui pagamento è dilazionato, si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale in vigore alla data di presentazione della richiesta da parte del contribuente, maggiorato del 3% in ragione annua, con maturazione giorno per giorno. Gli interessi si applicano con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento fissato sui provvedimenti oggetto di dilazione.

e) inesistenza della morosità relativa a precedenti dilazioni.

2. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, il numero delle rate è stabilito in ragione dell'entità del debito e delle capacità economico-patrimoniali del debitore.

3. La scadenza delle singole rate può essere fissata in qualsiasi giorno del mese o trimestre.

4. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Al debitore verrà notificato il provvedimento di revoca della rateizzazione e l'estinzione del debito dovrà essere effettuata, in unica soluzione, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del predetto provvedimento. In caso di ulteriore inadempienza, si procederà all'immediato avvio delle procedure esecutive.

5. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

6. Il contribuente interessato alla dilazione di pagamento dovrà presentare apposita istanza motivata presso l'Ufficio Tributi o l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Città Sant'Angelo. Nel caso in cui si attivi apposita convenzione con il concessionario della riscossione, il contribuente dovrà produrre l'istanza di rateizzazione direttamente al concessionario, che provvederà a concedere la dilazione del debito secondo le condizioni e le modalità di cui al presente articolo. Alla predetta istanza, la cui modulistica è disponibile anche sul sito internet del Comune di Città Sant'Angelo, dovrà essere allegata autocertificazione comprovante il proprio stato di temporanea difficoltà finanziaria, corredata da idonea documentazione probatoria (certificazione ISEE per persone fisiche, bilanci per società o altra documentazione analoga).

7. Il provvedimento di rateizzazione, ovvero il diniego alla concessione della dilazione, dovrà essere adottato e comunicato al contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il provvedimento di concessione, al quale dovrà essere allegato il piano di ammortamento del debito, conterrà le modalità di rateizzazione, il numero e la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi applicati. L'atto di rateizzazione dovrà essere comunicato contestualmente al concessionario affidatario della riscossione, qualora l'Ente non proceda alla riscossione diretta dei tributi; in tal caso il concessionario dovrà verificare la regolarità e la congruità dei versamenti e segnalare tempestivamente all'Ufficio le omissioni riscontrate.

TITOLO V

Compensazioni tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali

Art. 39 – Compensazione relativa a tributi comunali

Ai sensi dell'art. 1 comma 167 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 viene previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali, nel rispetto delle disposizioni di seguito indicate.

a) è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, entro e non oltre i trenta giorni successivi al termine di versamento, redatta preferibilmente su modello predisposto dal comune, e allegato al presente regolamento, dalla quale risultano:

- i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
- i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto, le annualità cui si riferiscono nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;

b) la compensazione è ammessa solo se il credito non si è prescritto secondo la specifica disciplina del singolo tributo;

c) nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto di rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione;

d) la compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Ai sensi dell'art. 1241 e ss. del codice civile, al soggetto debitore di un'entrata tributaria comunale che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente di una somma maturata su un tributo comunale, che non si avvale della facoltà e entro i termini di cui ai commi precedenti, viene intimato a mezzo notifica o lettera raccomandata A.R. a provvedere al pagamento del debito ed informato che, in caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dal termine fissato per il versamento, il credito tributario verrà compensato con l'importo a debito tributario.

L'ufficio ragioneria, dopo aver riscontrato il perdurare del debito dopo la scadenza fissata, provvede alla compensazione in termini di cassa del debito entro il limite di importo del credito.

Art. 40 - Compensazione tra crediti e debiti

Ai sensi dell'art. 1241 e ss. del codice civile è ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali.

L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.

Al soggetto debitore di un'entrata comunale che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente di una somma, anche finanziata da trasferimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati, viene intimato a mezzo notifica o lettera raccomandata A.R. a provvedere al pagamento del debito ed informato che, in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, il credito verrà compensato con l'importo a debito.

La possibilità di compensare le somme che il Comune deve a soggetti terzi, con crediti che il Comune vanta nei confronti dei medesimi soggetti risulta ammissibile alle seguenti condizioni:

a) che i crediti vantati verso il comune non attengano a crediti impignorabili (quali crediti alimentari) ovvero a somme connesse alla tutela di diritti fondamentali della persona ovvero a preminenti

ragioni di interesse pubblico (RGS, circ. n. 22/2008 con riferimento all'applicazione dell'articolo 48-bis del DPR n. 602/1973), quali a titolo esemplificativo:

- 1) corresponsione di assegni alimentari;
- 2) sussidi di maternità, malattia e sostentamento;
- 3) indennità per inabilità temporanea al lavoro;
- 4) indennità connesse allo stato di salute della persona;
- 5) rimborsi di spese sanitarie;
- 6) versamenti di tributi o contributi previdenziali o assistenziali.

Il procedimento è avviato, di norma, dal Responsabile dei Servizi Finanziari il quale, esaminata la posizione tributaria del contribuente e accertato il presupposto giuridico delle compensazioni, comunica al terzo l'avvio del procedimento ex art. 241/90 e succ. mod. e integraz., assegnando a questi un termine di gg. 15 per eventuali contro deduzioni. Decorso il termine suddetto, senza rilievi, viene adottata la determinazione di compensazione dei crediti e debiti reciproci fino alla concorrenza del credito vantato, se di minore importo rispetto alla somma dovuta. Qualora il credito da compensare risulti maggiore rispetto al debito, l'importo della compensazione va imputato in acconto al tributo scaduto e tra quelli scaduti al debito più remoto ai sensi dell'art. 1193 e 1194 cod.civ..

La compensazione viene effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto dall'Ente sia un soggetto solidamente responsabile con debitore.

Art. 41 – Modulo di richiesta compensazione

L'allegato modulo di richiesta compensazione è approvato per la prima volta con il presente regolamento. Successivamente potrà essere modificato con determinazione del competente responsabile del servizio.

Art. 42 – Disposizioni finali

Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.

ALLEGATO

MODULO DI RICHIESTA COMPENSAZIONE CREDITI E DEBITI RELATIVI A TRIBUTI COMUNALI

_ I _ sottoscritt_ _____
nato il _____ a _____
e residente in _____ via/piazza _____
n. _____ tel n. _____ in qualità _____
della ditta _____

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO VANTA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO I SEGUENTI CREDITI:

Natura del CREDITO	Importo	Periodo di riferimento

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO E' DEBITORE VERSO IL COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO DI:

Natura del DEBITO	Importo	Periodo di riferimento

CHIEDE

Di essere ammesso/a a compensare le posizioni a credito con quelle a debito, nei termini stabiliti dall'art. 1 del **REGOLAMENTO DI COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI NELL'AMBITO DELLE ENTRATE COMUNALI** approvato con delibera di Consiglio Comunale n. --- del -----

_____, li _____

In Fede
